



COMUNE DI TROFARELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 19/05/2026

OGGETTO:

PIANO di RECUPERO AREE “Br5” del PRGC VIGENTE: AGGIORNAMENTO e ADEGUAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA AL GEOLOGO Michelangelo DI GIOIA” con studio in Via Monte Novegno, 39, TORINO – P.IVA 08530150013 per la redazione degli elaborati e attività geologiche PAI, indagini sismiche e redazione della microzonazione sismica.

IL RESPONSABILE DEL Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Premesso che:

- il Comune di Trofarello è dotato di PRGC approvato con D.G.R. del 22/10/2007 n. 26-7149, che prevede per gli ambiti denominati “Br5” l’attuazione attraverso lo strumento urbanistico del “Piano di Recupero”;
- in data 22/12/2023 DCC n. 72 è stata approvata la Variante Strutturale n. 17 e (BUR 29 del 18/07/2024) per adeguamenti vari al PRGC vigente, che conferma per le aree “Br5” l’attuazione attraverso il medesimo strumento;

relativamente al Piano di Recupero:

- con D.C.C. n. 59 del 23.07.1991 veniva approvato il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica, successivamente modificato con D.C.C. n. 45 del 23/04/1993 ed aggiornato ed integrato con D.C.C. n. 5 del 18.02.2004 in conformità alle previsioni di PRGC allora vigente (1988), di quello adottato (2001) di variante generale ed approvato nel 2007;
- con D.G.C. n. 11 del 01.03.2007 la Giunta Comunale dettava l’indirizzo di “*procedere alla predisposizione di atti ed adempimenti finalizzati all’integrazione e adeguamento del Piano di Recupero delle aree “Br5” del PRGC vigente ed adottato definitivamente da effettuarsi in conformità a quanto previsto dalla LUR 56/77 e ss.mm.ii. ...*”;
- il Comune di Trofarello, con DCC n. 23 del 31/03/2009, approvava la Variante al PRGC Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (art. 58 del D.L. 112/08, convertito con modificazioni in Legge n. 113/08);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale del 24.10.2009 n. 71 veniva approvata la Variante n. 1 di aggiornamento ed integrazione al P.d.R e successiva presa d’atto D.C.C. del 30.11.09 n. 78;
- con D.C.C. del 29.04.2010 n. 17 si approvava la proposta di controdeduzione alle osservazioni n. 13 e 14 presentate il 12/08/2009, si prendeva atto degli elaborati modificati a riscontro

Ordinanza TAR Piemonte 133/2010 nella causa R.G. 139/2010 e delle correzioni e adeguamenti ai sensi dell'art. 17, comma 8 lettere a) e b) LUR 56/77 e s.m.i.;

- con deliberazione del 23.12.2010 n. 74 il Consiglio Comunale dettava atto di indirizzo per la predisposizione di idonea variante urbanistica n. 2 al Piano di Recupero approvato, integrato ed aggiornato, ai sensi dell'art. 40, comma 5 della LR 56/77 al fine di dare completa e funzionale attuazione allo stesso e dare riscontro alle richieste emerse in relazione al pubblico interesse;
- con deliberazione del 28.03.2011 n. 19 il Consiglio Comunale adottava il Progetto Preliminare della Variante n. 2 di aggiornamento ed integrazione al PdR; la D.C.C. del 28.03.2011 n. 19, e relativi elaborati adottati, veniva regolarmente pubblicata e depositata presso la Sede Comunale ai sensi di legge, per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e precisamente dal 19.05.2011 al 17.06.2011 con possibilità di presentare osservazioni dal 18.06.2011 al 17.07.2011;
- con DCC n. 50 del 30/09/2011 veniva approvata la Variante n. 2 al PIANO DI RECUPERO (BUR n. 41 del 13/10/2011);
- con DCC n. 20 del 27.04.2023 di condivisione presa d'atto del Consiglio Comunale per l'attuazione del Piano di Recupero avvalendosi del principio di ultrattività dei piani urbanistici;
- nell'ambito delle opere previste dal Piano di Recupero, essendo in parte l'ambito considerato interessato dalla Classe IIIb2 del PAI (Tav. 7G di PRGC), sono comprese quelle relative alla realizzazione del canale scolmatore lungo la via Roma ed altresì quegli interventi resisi necessari lungo il tracciato del Rio per garantire la minimizzazione del rischio idraulico così come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2017 e relativi allegati;

In considerazione di quanto sopra, in relazione alle condizioni attuative residue delle aree denominate Br5 comprese nel Piano di Recupero e delle modificazioni nel frattempo intervenute, è necessario procedere con l'adeguamento ed aggiornamento del Piano di Recupero aree Br5, individuando lo strumento più idoneo da applicare, in considerazione: dei lavori pubblici già effettuati e collaudati per la minimizzazione del rischio idraulico; della necessità di aggiornamento e adeguamento dello strumento attuativo considerata l'intervenuta scadenza del Piano di Recupero che attualmente opera in regime d'ultrattività; delle norme sovralocali nel frattempo sopraggiunte (quali ad esempio, il Decreto Salva-casa, le norme regionali in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione, ecc.).

In attuazione di quanto sopra, attesa la necessità di procedere all'espletamento di quanto indicato in premessa e in relazione alle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi - non essendo presente nell'Ente personale formato e dotato della specifica professionalità adeguata all'esecuzione dell'attività di servizio di cui in oggetto - è stato individuato il **Geologo Michelangelo DI GIOIA con studio in Torino Via Monte Novegno n. 39 – P.IVA 08530150013** che possiede tutte le competenze e conoscenze necessarie per svolgere l'incarico di cui in argomento, in relazione alla comprovata esperienza nel settore nonché alla specifica conoscenza delle caratteristiche e pianificazione dell'ambito di cui in argomento.

Preso atto del preventivo pervenuto in data 27.04.2026 ns prot. 5671 con la quale il GEOLOGO **“Michelangelo DI GIOIA” con sede in Via Monte Novegno n. 39 TORINO – P.IVA 08530150013** si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico di cui trattasi, per un importo pari a € **17.763,20** comprensivi di Oneri Previdenziali 4% e IVA 22% (preventivo allegato).

Verificato che l'operatore economico individuato risulta idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Considerato inoltre che:

- l'art. 50. c. 1 del D.Lgs 36/2023 dispone che *“Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; omissis....;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Atteso che l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, prevede:

- al comma 1 che *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”;*
- al comma 2 che *“Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”;*
- al comma 3 che *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

Visti:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, s.m.i, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a

500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (si richiama l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);

- l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 “*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*”.

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativamente all'assenza di conflitto di interessi e tracciabilità dei flussi finanziari del GEOLOGO Michelangelo DI GIOIA prot.n. 6267 del 07/05/2026;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., assume il ruolo di Responsabile del Procedimento Geom. Fabio Andreotti in qualità di funzionario tecnico EQ in servizio presso il Servizio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Trofarello;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del d. lgs n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;
- in attuazione del principio di risultato e data la necessità di garantire continuità d'incarico al fine di effettuare le indagini sismiche, la redazione della microzonazione sismica e la redazione delle attività e elaborati geologici PAI per la Variante strutturale viene individuato il **Geologo Michelangelo DI GIOIA** per svolgere le attività previste.

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 del D. Lgs. 36/2023 al “**GEOLOGO Michelangelo DI GIOIA con Studio in Via Monte Novegno n. 39 – P.IVA 08530150013** in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni richieste, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni e tenendo anche conto dei tempi di consegna garantiti e ritenuti congrui i prezzi offerti.

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 relativamente all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da *EPAP ente di previdenza e assistenza pluricategoriale del 15.04.2026 Prot. 247555 CRCPA*.

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Dato altresì atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2, D. Lgs 36/2023, e di precisare che:

- a) il fine da perseguire: adeguamento ed aggiornamento degli strumenti urbanistici al fine di una corretta attuazione delle previsioni di PRGC e norme sovracomunali per favorire un corretto sviluppo degli insediamenti in conformità ai criteri indicati di rigenerazione urbana, contenimento d'uso del suolo e recupero delle aree edificate degradate in un'ottica di sostenibilità degli interventi urbanistico-edilizi da attuare;
- b) l'oggetto del contratto: attività ed elaborati Geologici PAI per la variante strutturale, l'esecuzione di indagini sismiche e la redazione delle microzonazione sismica necessaria per l'adeguamento ed aggiornamento del Piano di Recupero aree Br5, individuando lo strumento più idoneo da applicare, in considerazione dei lavori pubblici effettuati e collaudati per la minimizzazione del rischio idraulico, della necessità di aggiornamento e adeguamento considerata l'intervenuta scadenza del Piano di Recupero che attualmente opera in regime d'ultrattività nonché delle norme sovralocali nel frattempo intervenute (quali ad esempio, il Decreto Salva-casa, le norme regionali in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione, ecc.);
- c) Il valore economico del servizio è di complessivi € 17.763,20;
- d) la stipulazione del contratto: per il tramite di lettera commerciale;
- e) la modalità di scelta del contraente: è quella dell'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista nel 2027 per un importo complessivo pari ad € 17.763,20 (€ 14.000,00 oltre 4% INARCASSA € 560,00 e IVA 22% € 3.203,20);

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** l’offerta presentata dal “**Geologo Michelangelo DI GIOIA**” con sede in **Via Monte Novegno n. 39, TORINO – P.IVA 08530150013** in data 27.04.2026 corredata dalla relativa documentazione in premessa descritta ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale per l’espletamento del servizio di “Indagini Geologiche per l’adeguamento ed aggiornamento del Piano di Recupero aree Br5” applicando lo strumento più idoneo, **nell’importo complessivo pari ad € 17.763,20**;
2. **di affidare**, ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. b) D.lgs 36/2023 al “**Geologo Michelangelo DI GIOIA**” con sede in **Via Monte Novegno n. 39, TORINO – P.IVA 08530150013** per un importo pari a € 17.763,20.
3. **di imputare** la suddetta spesa al **capitolo 3110/2/1** (Spese per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici);
4. **di decidere** di Contrarre, mediante la piattaforma elettronica di negoziazione MEPA di CONSIP;
5. **di dare atto che** il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **BB8EED3A77**.
6. **di dare atto che:**

- il contraente è stato scelto in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del presente affidamento e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 5 del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022;
- il contratto sarà perfezionato mediante lettera commerciale;
- per effetto del combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 140.000, non ricorre l'obbligo di inserimento nella relativa programmazione;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- da attività istruttoria preventiva e sulla base della natura e degli importi oggetto dell'affidamento, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento non risultano approvati “Criteri ambientali minimi” di cui all'art. 57 c.2 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi dell'art. 3, ult. comma, della citata legge 241/1990, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

7. **di ottemperare:**

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta già menzionata;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.trofarello.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,

8. **di dare atto che:**

- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 2027 per un importo pari a complessivi € 17.763,20
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità contabili, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è individuato nel Geom. Andreotti Fabio in qualità di funzionario tecnico in servizio presso l'area tecnica del Comune di Trofarello che non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed i soggetti aggiudicatari;
- non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i soggetti individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

9. **di esprimere** in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
10. **di dare** atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.
11. Di dare che il RUP del presente atto è Andreotti Fabio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IN
EPIGRAFE
Firmato digitalmente
F.to:Dott.ssa Blencio Nicoletta